



Comitato Direttivo Nazionale

**Alla cortese attenzione componenti
V^ Commissione Bilancio Senato**

Oggetto: proposte SUNAS bozza legge di bilancio 2026.

Lo scrivente Sindacato professionale SUNAS, aderente alla Confederazione CSE, in riferimento a quanto in oggetto intende porre all'attenzione dei componenti della V^ Commissione del Senato le seguenti proposte riguardanti il **rafforzamento** e lo **sviluppo del servizio sociale professionale** nei vari contesti e nelle diverse espressioni, non solo nell'interesse della categoria professionale degli assistenti sociali ma soprattutto per la promozione e la tutela delle istanze e dei diritti dei cittadini che si rivolgono ai servizi socio-sanitari e socio-assistenziali, con particolare attenzione alle persone che vivono in condizioni di difficoltà, di disagio e di fragilità.

- 1) Alla luce di quanto sopra esposto si chiede innanzitutto l'approvazione di norme tese a favorire l'**Istituzione del Servizio Sociale Professionale e della dirigenza del Servizio Sociale Professionale nell'ambito delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, nonché negli Ambiti Territoriali Sociali e nei Comuni.**

Si ricorda che il Servizio Sociale Professionale, già qualificato come LEP (art. 22, comma 4, Legge n. 328/2000), insieme agli altri servizi di cui allo stesso art. 22, comma 4, L. 328/2000, è stato definito come servizio pubblico essenziale dall'art. 89, comma 2-bis della citata, in quanto svolge un ruolo di programmazione, gestione e raccordo dei servizi sociali, sociosanitari, sanitari, scolastici e del lavoro, in stretta integrazione e collaborazione tra loro e con i servizi del Terzo Settore e del Volontariato, perché volti a garantire il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati

Il Servizio Sociale Professionale delle aziende sanitarie ed ospedaliere, degli Ambiti Territoriali Sociali e dei Comuni dovrebbe essere composto da strutture dirigenziali operative, qualificate come unità organizzative con a capo il dirigente del servizio sociale. Al Servizio Sociale così strutturato afferisce il personale appartenente al profilo della professione di assistente sociale e il personale di supporto. Nell'ambito della definizione dei piani di fabbisogno del personale, le aziende sanitarie, gli Ambiti Territoriali Sociali e i Comuni favoriscono, compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione, il perseguitamento di un livello essenziale delle prestazioni di assistenza sociale definito dal rapporto di un operatore ogni 5.000 abitanti, in modo da agevolare la presa in carico e l'integrazione sociosanitaria.

- 2) Sarebbe anche auspicabile procedere alla modifica ed integrazione della legge 10 agosto del 2000 n. 251, secondo le seguenti indicazioni:
 - a) nel titolo, dopo la parola “prevenzione, aggiungere una virgola “,” e togliere la “e” e dopo la parola “ostetrica” aggiungere le parole “, nonché della professione di assistente sociale”;
 - b) all'art. 6, comma 2, al primo periodo, dopo le parole “qualifica unica di dirigente del ruolo sanitario” sono inserite le seguenti: “nonché di dirigente del Servizio Sociale Professionale” alla quale possano accedere gli assistenti sociali iscritti alla sez. A dell'albo



Comitato Direttivo Nazionale

professionale del relativo ordine, in possesso della specifica laurea magistrale o specialistica o titolo equipollente, ai sensi del terzo comma dell'art. 22 e del quarto comma dell'art. 24 del DPR 328/01".

Inoltre in riferimento alla bozza di legge di Bilancio, attualmente in discussione presso la V^a Commissione, si propongono modifiche ed integrazioni riguardanti i seguenti articoli.

ART. 37.

(Misure in materia di assunzioni a tempo indeterminato)

1. Al fine di incrementare l'occupazione giovanile stabile, di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate, di sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica e di contribuire alla riduzione dei divari territoriali, è autorizzata la spesa di 154 milioni di euro per l'anno 2026, di 400 milioni di euro per l'anno 2027 e di 271 milioni di euro per l'anno 2028. Le risorse di cui al primo periodo, che costituiscono limite di spesa, sono destinate a riconoscere l'esonero parziale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), per un periodo massimo di ventiquattro mesi, per l'assunzione dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 di personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, compreso il **contratto di somministrazione**, o per la trasformazione, nel medesimo periodo, del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato, laddove previsto.

ART. 69.

(Indennità del personale del Servizio sanitario nazionale)

3. All'articolo 1, comma 351 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole «nei limiti dell'importo complessivo annuo lordo di 5,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti degli importi complessivi lordi di **6,5** milioni di euro per l'anno 2025 e di **15,5** milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, riferibili anche alle professioni sociosanitarie».

4. All'articolo 1, comma 353, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole «di **15 milioni per l'anno 2025** e di 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2026» sono sostituite dalle seguenti: «di **30 milioni per l'anno 2025** e di **250** milioni di euro annui a decorrere dal 2026».

ART. 70.

(Assunzioni di personale del ruolo sanitario per il Servizio sanitario nazionale)

1. Al fine di garantire la riduzione delle liste di attesa, nonché il rispetto dei tempi di erogazione delle prestazioni sanitarie, e per far fronte alla carenza di personale sanitario, nell'anno 2026 è autorizzata, nell'ambito della quota di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevata per ciascuna regione e provincia autonoma per l'anno 2026, l'assunzione, da parte delle aziende e degli enti dei rispettivi servizi sanitari regionali, di personale sanitario **e sociosanitario** a tempo **pieno** e indeterminato in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia, nel limite di spesa complessivo di euro **550.000.000** annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari complessivamente a **550** milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede:



Comitato Direttivo Nazionale

- a) per **257** milioni di euro per l'anno 2026 **338** milioni di euro per l'anno 2027 e **350** milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, a valere sull'incremento del livello del fabbisogno sanitario standard di cui all'articolo 63;
- b) per **253** milioni di euro per l'anno 2026, **135** milioni di euro per l'anno 2027 e **125** milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

ART. 128.

**(Livelli essenziali delle prestazioni
nella materia “Istruzione” ai sensi**

dell’articolo 14, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68)

1-bis. Al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che sono all’origine dell’evasione scolastica e per combattere il bullismo e il cyberbullismo nelle scuole di ogni ordine e grado, con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del tesoro, a partire dall’anno scolastico 2026-2027 è istituita la presenza di almeno 1 assistente sociale per ogni 1.000 studenti.

1-ter. Pr le finalità di cui al comma 1-bis le spese di cui al comma 2 dell’articolo 14 del decreto legislativo 6 maggio 2011 n. 68 a decorrere dall’anno 2026 sono incrementate di 10 milioni annui.